



COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

(Provincia di Foggia)

VI SETTORE - POLIZIA LOCALE

Tel. 0881 972015 – c. f. 80003730712 – Piazza Marconi, n° 4 - c.a.p. 71020

email: polizialocale@comune.castellucciovalmaggiore.fg.it - pec: protocollo.castellucciovm@cittaconnessa.it

ORDINANZA n. 9 del 11 maggio 2026

OGGETTO: Manutenzione delle pertinenze stradali, della vegetazione e delle siepi, nonché taglio dei rami sporgenti e degli alberi ai margini delle strade comunali.

IL RESPONSABILE VI SETTORE – SERVIZIO VIABILITÀ

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 24/02/2025, Prot. n° 727 del 24/02/2025, con cui sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000 per i Servizi di Polizia Stradale, Viabilità, Ordine e Sicurezza Pubblica;

PREMESSO che Lungo le strade comunali , a causa della mancata manutenzione da parte dei proprietari dei terreni confinanti, si registra una crescente presenza di piante e siepi che, con rami, foglie e fronde, invadono la sede viaria, causando ostruzioni e limitazioni sia del campo visivo sia della leggibilità della segnaletica installata;

DATO ATTO che, a seguito delle abbondanti e diffuse precipitazioni che hanno caratterizzato il periodo primaverile, si è registrato un rilevante sviluppo della vegetazione, con conseguente incremento della biomassa vegetale su ampie porzioni del territorio in ambito agricolo, forestale e lungo la viabilità comunale.

VISTE altresì le note pervenute dalla **Regione Puglia - Servizio Protezione Civile, dall'Ente Provincia di Foggia e dal Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia**, ai fini di un'efficace attività di vigilanza da parte degli enti comunali sull'applicazione delle misure di prevenzione incendi, ai sensi della Legge n. 353/2000, della L.R. Puglia n. 38/2016 e della L.R. n. 53/2019.

CONSIDERATO che la vicinanza di tale vegetazione alla sede stradale comporta i seguenti rischi:

- accumulo di fogliame nei fossi e nelle cunette stradali, con riduzione dell'efficienza del sistema di deflusso delle acque meteoriche.
- deformazione del piano viabile causata dalle radici delle piante, con gravi pericoli per il traffico veicolare.
- caduta di alberi, tronchi e rami sulla carreggiata in occasione di eventi atmosferici intensi, con conseguenti disagi alla circolazione.

RITENUTO necessario che, in corrispondenza di curve e incroci , siepi, cespugli e alberature non superino l'altezza di un metro dal piano stradale per almeno 20 metri prima e 20 metri dopo l'inizio della curva o dell'incrocio.

CONSIDERATO che:

- tali situazioni comportano seri rischi d'incendio nel periodo estivo;
- i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, siepi, ecc.) insistenti sui fondi confinanti con strade pubbliche e/o di uso pubblico sono tenuti ad adottare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a prevenire il verificarsi degli eventi sopra descritti;
- le difficoltà incontrate nell'esecuzione degli interventi di pulizia e manutenzione di opere e pertinenze stradali, spesso invase dalla folta vegetazione presente nelle proprietà private, ne compromettono la buona riuscita;
- tali problematiche sono prevalentemente dovute alla ridotta distanza della vegetazione dalla piattaforma stradale, in contrasto con le disposizioni del Codice della Strada;

CONSIDERATO, altresì, che sono state frequentemente rilevate, sulle pertinenze delle strade comunali, operazioni di aratura dei terreni fino al margine del piano viabile, ben oltre il confine catastale della proprietà privata, nonché la creazione di barriere atte a impedire il libero deflusso delle acque nei terreni sottostanti, con conseguente manomissione e danneggiamento del ciglio, dei fossi e delle cunette di proprietà pubblica, oltre a casi di occupazione abusiva di suolo pubblico e conseguenti danni al patrimonio comunale;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e in particolare l'art. 107 relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTI gli artt. 15, 29, 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i., recanti disposizioni e obblighi in materia di manutenzione di piantagioni, siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotte delle acque, canali artificiali e manufatti relativi ai terreni attraversati dalle strade;

VISTO l'art. 26, commi 6 e 7, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

VISTI gli art. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992, nonché il relativo Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Rurale approvato con D.C.C. n. 32 del 27/11/2024, con particolare riguardo all'art. 21 **“Manutenzione del verde nelle pertinenze della viabilità pubblica o di uso pubblico”** che dispone:

- La vegetazione arborea e arbustiva ubicata lungo le strade pubbliche vicinali di uso pubblico deve essere compatibile con i caratteri del paesaggio e non deve, in nessun caso, creare condizioni di pregiudizio / ostacolo alla circolazione di mezzi e persone.
- Costituiscono elementi di rischio che possono generare pericolo a persone e mezzi:
 - alberi, di qualsiasi altezza, o parti di questi che siano morte, deperite, instabili e fuori sagoma;
 - le fronde degli alberi che insistono sulla carreggiata stradale, ovvero altri luoghi pubblici, qualora morte o non mantenute con potature finalizzate alla messa in sicurezza delle chiome;
 - le siepi e le piante arbustive morte o fuori sagoma tanto da ingombrare la carreggiata e ostruire i con visivi dei mezzi in transito.
- I possessori o detentori, in solido con i proprietari della vegetazione di cui ai commi 1 e 2 devono provvedere alla loro manutenzione periodica ed eliminare elementi di rischio o situazioni di pericolo in essere.

- Nel caso in cui sia necessario l'abbattimento di alberature dovranno essere rispettate le disposizioni comunali vigenti, sia per la procedura ordinaria che per quella d'urgenza.
- Il taglio della vegetazione arborea e arbustiva deve essere effettuato secondo le disposizioni vigenti, nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada. Occorre comunicare sempre l'esecuzione dei lavori alla Polizia Municipale chiedendo, se necessario, l'ordinanza di modifica temporanea alla circolazione stradale.
- Il materiale di risulta derivante dalle operazioni di manutenzione del verde, di cui a commi precedenti, può essere accumulato ad una distanza non inferiore a metri 10 dalla sede stradale e deve essere smaltito.
- Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni: comma 1: si applica la sanzione da un minimo di €. 75,00 a un massimo di €. 500,00.

RITENUTO di fondamentale importanza il rispetto delle sopra citate norme, per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di decoro pubblico;

RILEVATA la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione, con particolare riguardo al rischio di incendi lungo le strade comunali in vista dell'imminente stagione estiva;

Fatto salvo ogni diritto di terzi:

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori di immobili e terreni confinanti con le strade comunali di provvedere alla potatura di siepi e piantagioni in modo da non restringere o danneggiare le strade, nonché al taglio dei rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che potrebbero compromettere la leggibilità della segnaletica o invadere la sede viaria.

In particolare, i proprietari dovranno provvedere a:

- Potare regolarmente le siepi ubicate sui propri fondi a confine con la sede viaria.
- Tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale o che potrebbero con la crescita limitare la visibilità della segnaletica stradale, causando restringimento o danneggiamenti della carreggiata.
- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, fogliame e terriccio provenienti dai propri terreni, qualora abbiano occupato la sede stradale.
- adottare tutte le precauzioni necessarie a evitare interferenze che possano compromettere la sicurezza e la corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
- mantenere la vegetazione, di qualsiasi tipo, a un'altezza non superiore a un metro dal piano stradale per almeno 20 metri prima e dopo curve e incroci;
- rimuovere completamente piante, alberi e arbusti collocati lungo il confine stradale in posizione non conforme alle disposizioni del Codice della Strada;
- eseguire nuovi impianti nel pieno rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada;
- assicurare la regolare manutenzione dei fossi di scolo, rimuovendo ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque nei terreni sottostanti. Nel caso di terreni in pendenza, i cui deflussi meteorici interessino le strade comunali, i proprietari e i conduttori sono obbligati a predisporre tutti gli interventi necessari a evitare l'allagamento della sede stradale.

Gli Agenti della forza pubblica provvederanno agli adempimenti di rispettiva competenza ai fini del rispetto della presente ordinanza.

Si ricorda che, in presenza di comproprietari del medesimo fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascun trasgressore soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione cui ha concorso e potrà essere chiamato a rispondere anche in caso di sinistri.

Si richiama, inoltre, il principio generale della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta o conduttore, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.

Nel caso in cui gli interessati non provvedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sarà

applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di rimozione delle opere abusive e del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Gli interventi ritenuti urgenti dal personale incaricato potranno essere eseguiti d'ufficio, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni, senza ulteriore comunicazione.

I proprietari resteranno responsabili, in ogni sede, dei danni eventualmente derivanti dall'inosservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data odierna e rimane efficace fino all'adozione di nuova ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al TAR Puglia entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente;
- in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica della presente.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza **all'albo on line e sito internet istituzionale** del Comune di **Castelluccio Valmaggiore**;
- la trasmissione della presente ordinanza a:
 - **Regione Carabinieri Forestale "Puglia" - Nucleo di Biccari all'indirizzo PEC:**
ffg43439@pec.carabinieri.it
 - **Comando Stazione Carabinieri di Faeto all'indirizzo PEC:**
tfg27431@pec.carabinieri.it

Dalla residenza Municipale 11 maggio 2026

Il Responsabile del VI Settore – Polizia Locale
Agente di P.L. Carlo Riccio

